

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
*Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)*

Mercoledì 20 gennaio 2010

Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

C. 3084 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati i subemendamenti agli emendamenti presentati ieri dal Governo (*vedi allegato 2*). Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza su tutte le proposte emendative presentate. Avverte che l'onorevole Contento ha ritirato i subemendamenti 0.3.0101.2 e 0.3.0101.1.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal Governo, nonché sugli emendamenti Torrisi 3.7, Zaccaria 4.7 e 4.6. Invita i presentatori al ritiro delle proposte emendative Zaccaria 1.5, Zeller 1.100 e 1.02, Di Pietro 3.19 e 3.15, Ferranti 3.2, 3.3 e 3.1, Di Pietro 3.18 e 3.14, Contento 3.9, Ferranti 3.4, 3.6 e 3.5, Contento 3.10, Ferranti 4.1, 4.3 e 4.4 e Contento 4.30. Invita altresì i presentatori al ritiro dei subemendamenti ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Si rimette invece alla Commissione sull'emendamento Ferranti 4.2.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, dopo aver raccomandato l'approvazione degli emendamenti del Governo, riformula l'emendamento 1.200 (*vedi allegato 3*) inserendo una disposizione volta a far salva comunque l'attività posta in essere dai giudici onorari prorogati. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.5 sostanzialmente assorbito dall'emendamento del Governo 1.200 (*nuova formulazione*) salvo che per la parte relativa ai giudici onorari presso i tribunali per i minorenni che furono erroneamente oggetto di una proroga a seguito di un emendamento approvato nel corso di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 3.8 ove riformulato nel senso di prevedere che l'indennità di trasferimento sia ridotta non ad un quarto, bensì alla metà. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Contento 3.9 e 3.10 e sugli emendamenti Zaccaria 4.7, Ferranti 4.3, essendo identico all'emendamento del Governo 4.100, e Zaccaria 4.6. Per quanto attiene ai subemendamenti, esprime parere favorevole sul subemendamento Rao 0.3.0100.7, qualora riformulato prevedendo una sua applicabilità solo nel caso in cui sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133. Inoltre, nel subemendamento si dovrebbero prevedere quelle disposizioni con funzioni di garanzia previste dall'emendamento Ferranti 3.3, relativamente agli atti di esercizio dell'azione penale compiuti da magistrati che non abbiano ancora conseguito la prima valutazione di professionalità. Riferendosi agli emendamenti presentati dall'onorevole Zeller dichiara che è in corso di valutazione la possibilità di inserire nella nuova formulazione del subemendamento presentato dall'onorevole Rao anche il riferimento all'ultimo concorso effettuato per i magistrati che esercitano le loro funzioni negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano. Dichiara invece di essere contrario al subemendamento Ferranti 0.3.0100.4, per quanto sostanzialmente identico nel contenuto al subemendamento del quale chiede la riformulazione, in quanto quest'ultimo si limita unicamente prevedere, per i magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009, delle deroghe all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, senza sopprimere l'emendamento

del Governo volto ad introdurre nel medesimo decreto legislativo la disposizione sull'assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio. Il subemendamento Ferranti 0.3.0100.4, invece, sopprime quest'ultimo emendamento. Per quanto attiene ai restanti emendamenti, invita i presentatori al ritiro, esprimendo in caso negativo parere contrario.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che si passa alla votazione degli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la propria contrarietà al subemendamento Zeller 0.1.200.1, ricordando che la data del 31 dicembre 2010, prevista nel decreto-legge e nell'emendamento 1.200 è stata individuata anche alla luce di un ordine del giorno accolto in occasione dell'ultima proroga dei magistrati onorari.

Marilena SAMPERI (PD) dichiara di essere favorevole al subemendamento in esame in quanto questo non estende la durata della proroga dei magistrati onorari di un ulteriore anno, bensì prevede che questa non possa estendersi oltre una certa data. Ricorda a tale proposito che l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce che i magistrati onorari siano prorogati fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre una certa data, che il subemendamento intende protrarre per un ulteriore anno.

Karl ZELLER (Misto-Min.ing.) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento che è unicamente volto a ridurre il rischio di dover ricorrere tra un anno ad una ulteriore proroga di magistrati onorari in caso di mancata approvazione della riforma della magistratura onoraria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la contrarietà al subemendamento in esame, rilevando come sia inutile prevedere la possibilità di un ulteriore anno di proroga dei magistrati onorari quando è di imminente presentazione alle Camere il disegno di legge di riforma organica della magistratura onoraria. A tale proposito ritiene che qualora si accogliesse il subemendamento presentato dall'onorevole Zeller si creerebbero di fatto le condizioni per non esaminare in maniera celere il predetto disegno di legge di riforma.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di condividere pienamente l'intervento del rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Zeller 0.1.200.1 ed approva l'emendamento del Governo 1.200 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaccaria 1.5 non sarà posto in votazione a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 1.200 (*nuova formulazione*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ing.) ritira le sue proposte emendative 1.100 e 1.02 alla luce della apertura del Governo sulla possibilità di escludere l'applicazione del divieto di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006 ai magistrati degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano che siano stati nominati con il decreto ministeriale del 23 aprile 2009.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vietti 2.1 e 3.12, Di Pietro 3.20, 3.19, 3.15 e 3.13.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.2 che è stato presentato dal gruppo del Partito Democratico con spirito costruttivo, lasciando da parte tutte quelle forti perplessità che ribadisce in merito alla nuova disposizione sul trasferimento d'ufficio contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge. Illustra pertanto tale emendamento che consente, in primo luogo,

di applicare la nuova normativa anche a magistrati vincitori del concorso precedente a quello di cui sono stati vincitori i magistrati ai quali, secondo il decreto-legge, si dovrebbe applicare la nuova normativa volta a coprire le carenze di organico delle sedi disagiate. Ribadisce la contrarietà del suo gruppo alla *ratio* stessa del decreto-legge che, anziché essere diretto ad incentivare la disponibilità ed il consenso dei magistrati a trasferirsi in sedi disagiate, finisce unicamente per rendere più rigoroso e penalizzante il trasferimento d'ufficio.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.2.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.3 volto a prevedere che al termine del tirocinio i magistrati possano essere destinati a svolgere le funzioni requirenti in deroga all'articolo 13 comma 2, stabilendo delle garanzie rese possibili dalla struttura gerarchica delle procure.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.3.

Donatella FERRANTI (PD) invita la Commissione a riflettere sul proprio emendamento 3.1, volto ad estendere la deroga all'articolo 13, comma 2, anche ai trasferimenti effettuati con il consenso dei magistrati. Qualora venisse accolto tale emendamento si ridurrebbe anche l'emergenza della scopertura delle sedi disagiate. Dichiara che a seguito dell'atteggiamento di chiusura del Governo ritira il suo emendamento.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.18 diretto a sostituire la normativa sul trasferimento d'ufficio con la deroga del comma 2 dell'articolo 13, in maniera tale da poter assegnare agli uffici di procura anche i magistrati di prima nomina che abbiano effettuato il tirocinio. Ribadisce a tale proposito la netta contrarietà del suo gruppo a qualsiasi ipotesi volta ad ampliare i casi di trasferimento d'ufficio già previsti dalla normativa vigente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 3.18 e 3.14.

Manlio CONTENTO (PdL), a seguito dell'invito del rappresentante del Governo riformula il suo emendamento 3.8 (*vedi allegato 3*).

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, dichiara che il suo parere contrario all'emendamento Contento 3.8 era dettato dall'esiguità dell'indennità prevista, che sostanzialmente non teneva conto del costo della vita.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Contento 3.8 (nuova formulazione) (*vedi allegato 3*), respinge gli emendamenti Di Pietro 3.16 e 3.17 ed approva l'emendamento Contento 3.9 (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 3.11.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.4.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la contrarietà all'emendamento 3.7 ritenendo che non sia giustificato prevedere che i magistrati di sorveglianza debbano essere sottratti alla normativa sul trasferimento d'ufficio prevista dall'articolo 3 del decreto-legge in esame.

Salvatore TORRISI (PdL) ritira il suo emendamento 3.7 preannunciando una sua eventuale presentazione in Assemblea, invitando pertanto il Governo a riflettere sulla specificità e delicatezza delle funzioni svolte dai magistrati di sorveglianza oltre che dell'esiguo numero dei medesimi.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.6.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la propria contrarietà all'emendamento Ferranti 3.5 che rende limitrofe delle regioni che non possono essere considerate tali come, ad esempio, la Sicilia e la Lombardia.

Donatella FERRANTI (PD) illustra la *ratio* del suo emendamento 3.5 evidenziando come la scelta delle regioni limitrofe dalle quali attingere i magistrati da trasferire d'ufficio sia stata effettuata non secondo un criterio geografico, che finirebbe per penalizzare sedi giudiziarie scoperte, quanto piuttosto in base al criterio della soddisfacente copertura di sedi da parte dei magistrati in servizio. Ritira comunque l'emendamento 3.5.

La Commissione approva l'emendamento Contento 3.10.

Roberto RAO (UdC) apprezza e ringrazia il rappresentante del Governo per la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.3.0100.7, la cui approvazione consentirebbe sicuramente di ridurre il fenomeno della scopertura delle sedi disagiate. Il subemendamento consentirebbe di tenere in giusto conto la professionalità dei giovani magistrati, destinandoli a svolgere funzioni requirenti al termine del tirocinio nonché di trovare una soluzione condivisa tra le diverse parti politiche. L'approvazione del subemendamento, così come riformulato, può essere considerata la testimonianza di come anche in materia di giustizia sia possibile trovare la soluzione dei problemi quando il dibattito parlamentare sia animato da spirito costruttivo da parte di tutte le forze politiche. Ritiene che tale spirito abbia più di una volta caratterizzato i lavori della Commissione giustizia della Camera dei deputati. Dichiara pertanto di accettare la riformulazione proposta dal Governo, la quale tiene conto anche delle questioni sollevate dall'onorevole Zeller (*vedi allegato 3*).

Lorenzo RIA (UdC) dichiara di apporre la sua firma al subemendamento 0.3.0100.7 (*nuova formulazione*).

Lanfranco TENAGLIA (PD) osserva che il subemendamento riformulato accoglie sostanzialmente una proposta da tempo avanzata dal gruppo del Partito Democratico, che è stata ribadita anche nel subemendamento Ferranti 0.3.0100.4.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di essere ben consapevole che il subemendamento presentato dal gruppo del Partito Democratico prevede la possibilità per i magistrati nominati con il decreto ministeriale del 2 ottobre 2009 di svolgere le funzioni requirenti al termine del tirocinio. Tuttavia questo subemendamento, al contrario di quello presentato dall'onorevole Rao, è diretto anche ad eliminare la nuova disposizione proposta dal Governo sull'assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio. Per tale ragione ha espresso parere contrario sul subemendamento 0.3.0100.4 presentato dall'onorevole Ferranti. Dichiara di essere favorevole a quest'ultimo subemendamento qualora venisse riformulato nel senso accolto dall'onorevole Rao e trasformato in un subemendamento volto ad introdurre un ulteriore comma nell'articolo aggiuntivo del Governo 3.0100.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver ribadito al contrarietà del suo gruppo alla disposizione sull'assegnazione di sedi al termine del periodo di tirocinio, prende atto che il Governo ha comunque compiuto una riflessione sulla possibilità di consentire ai giovani magistrati di svolgere

le funzioni requirenti antecedentemente alla prima valutazione di professionalità. Con spirito costruttivo pertanto riformula il suo subemendamento 0.3.0100.4 nel senso proposto dal rappresentante del Governo (*vedi allegato 3*).

Federico PALOMBA (IdV) apprezza che il Governo abbia modificato la sua posizione sui giovani magistrati sia pure in riferimento ad alcuni di essi e non in via generale. Considerato che la proposta di riformulazione del Governo è diretta comunque a migliorare il decreto-legge in esame, dichiara di sottoscrivere il subemendamento 0.3.0100.4 (nuova formulazione).

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che il mutamento di atteggiamento del Governo dimostri come in Parlamento si possano trovare sempre delle soluzioni quando si abbandonano pregiudizi ideologici. Ritiene che la soluzione che si sta prospettando, già prefigurata nel corso dello svolgimento di un *question time* presentato dal gruppo del Partito democratico. Ritiene che comunque l'approvazione dei subemendamenti riformulati non faccia venir meno l'esigenza di trovare una soluzione ragionevole e condivisa anche per la disciplina a regime relativa alla copertura delle sedi disagiate, mantenendo comunque il principio della distinzione delle funzioni.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, dichiara la propria soddisfazione in merito all'accordo che si è raggiunto in Parlamento tra il Governo e le diverse forze politiche in merito ad un grave problema quale quello della carenza di copertura delle sedi disagiate.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Rao 0.3.0100.7 (*nuova formulazione*) e Ferranti 0.3.0100.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Federico PALOMBA (IdV) ritira i suoi subemendamenti 0.3.0100.8, 0.3.0100.1, 0.3.0100.2, 0.3.0100.3, 0.3.0100.10 e 0.3.0100.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo del Governo 3.0100 come risultante dall'approvazione dei subemendamenti approvati (*vedi allegato 3*) e respinge i subemendamenti Ferranti 0.3.0101.3 e 0.3.0101.4.

Federico PALOMBA (IdV) chiede al Governo il ritiro dell'articolo aggiuntivo 3.0101.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene di non accogliere la richiesta dell'onorevole Palomba, in quanto l'articolo aggiuntivo in esame è finalizzato ad introdurre importanti modifiche nell'ordinamento giudiziario dirette ad assicurare maggiore efficienza del sistema giudiziario anche in relazione alla informatizzazione della giustizia.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del Governo 3.0101 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.1 ribadendo l'esigenza di procedere a delle audizioni relative alla materia della digitalizzazione della giustizia.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di condividere l'esigenza rappresentata dall'onorevole Ferranti. Ritenendo che le questioni relative alla digitalizzazione possano essere meglio affrontate alla luce di chiarimenti di esperti della materia, ritira il suo emendamento 4.30.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 4.1 e 4.2 ed approva l'emendamento Zaccaria 4.7 e gli identici emendamenti Ferranti 4.3 e 4.100 del Governo (vedi allegato 3). Approva inoltre gli emendamenti del Governo 4.200 e 4.106 (vedi allegato 3). Respinge l'emendamento Ferranti 4.4 ed approva gli emendamenti del Governo 4.105, 4.110, 4.112 e 4.113.

Respinge l'emendamento Ferranti 4.102 ed approva l'emendamento Zaccaria 4.6 e l'articolo aggiuntivo del Governo 4.05 (*vedi allegato 3*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo del disegno di legge in esame, così come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 2

Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo.

SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 1.200.

All'ultimo periodo le parole: non oltre il 31 dicembre 2010 *sono sostituite dalle seguenti:* non oltre il 31 dicembre 2011.

0. 1. 200. 1. Zeller, Brugger.

Subemendamenti all'emendamento 3.0100.

Al comma 1 premettere il seguente: Ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009, possono essere attribuite, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le funzioni requirenti al termine del tirocinio anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

0. 3. 0100. 7. Rao.

All'emendamento 3.0100, lettera a), capoverso articolo 9-bis, sostituire il comma 1 e il comma 2 con il seguente:

«1. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 13, possono essere assegnati agli uffici di Procura della Repubblica i magistrati ordinari nominati con decreto ministeriale 2 ottobre 2009, immessi nel ruolo organico della magistratura al termine del tirocinio anche anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

e conseguentemente sopprimere la lettera b).

0. 3. 0100. 4. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.

(Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio).

1. Con provvedimento motivato il Consiglio Superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi ad un ufficio della Procura della Repubblica dichiarato sede disagiata dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura.

0. 3. 0100. 8.Di Pietro, Palomba.

Pag. 50

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2,
0. 3. 0100. 1.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Salvo quanto previsto *con le seguenti*: Anche in deroga a quanto previsto.

0. 3. 0100. 2.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: di due anni e sei mesi *con le seguenti*: di un anno.
0. 3. 0100. 3.Di Pietro, Palomba.

Subemendamento all'emendamento 3.0100.

Al comma 1, lettera a), comma 2 dopo le parole: prima valutazione di professionalità *sono aggiunte le seguenti*: da compiere dopo un anno di assegnazione alla sede provvisoria.

0. 3. 0100. 10.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 2, la parola: disponibili *con le seguenti*: sedi disagiate.
0. 3. 0100. 5.Di Pietro, Palomba.

Subemendamento all'emendamento 3.0101. 2.

Al comma 1 premettere il seguente:

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 45, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sulla conferma delle funzioni direttive il Consiglio superiore della magistratura delibera, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni».,

0. 3. 0101. 2.Contento.

Subemendamento all'emendamento 3.0101.

Dopo l'articolo 3-bis inserire il seguente:

Art. 3-ter.
(Modifica del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio

giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate, anche in funzione della produttività dei servizi stessi, dagli organi competenti;».

0. 3. 0101. 1. Contento.

All'articolo 3-ter, capoverso articolo 26-bis, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

0. 3. 101. 3. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Andrea Orlando.

All'articolo 3-quater, capoverso comma 1, sopprimere la lettera b).

0. 3. 0101. 4. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Andrea Orlando.

Pag. 51

ALLEGATO 3

Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 3084 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita una ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2010 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.»

1. 200. (*nuova formulazione*). Governo.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio.

Conseguentemente al comma 8 aggiungere il seguente periodo: Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998 n. 133 è ridotta alla metà di quanto previsto dal medesimo articolo.

3. 8. (*nuova formulazione*). Contento.

Al comma 1, all'ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: all'interno di altri distretti della stessa regione.

3. 9. Contento.

Subemendamenti all'emendamento 3.0100.

Al comma 1 premettere i seguenti:

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con i decreti ministeriali 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero

Pag. 52

dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.

***0.3.0100.7.**Rao, Ria.

Al comma 1 premettere i seguenti:

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con i decreti ministeriali 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.

***0.3.0100.4.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Palomba.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Articolo 9-bis. (*Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio*). 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura»;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione» sono sopprese;

3. 0100.Governo.

Pag. 53

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(*Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240*).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia».

Art. 3-ter.

(*Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi*).

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;».

2. Nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:

Capo II-*bis*.

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Art. 26-*bis*.

(*Oggetto*).

1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.
3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.
4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione».

Art. 3-*quater*.

(*Modifica della legge 24 marzo 1958, n. 195*).

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «, esclusi quelli di pretore dirigente nelle

Pag. 54

preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono soppresse;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Il Ministro della giustizia, nell'atto del concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi».

3. 0300.Governo.

Art. 3.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino all'adozione con le seguenti: fino all'entrata in vigore.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Fino all'adozione con le seguenti parole: Fino all'entrata in vigore.

4. 7.Zaccaria.

Al comma 2 sopprimere le parole: , nei casi consentiti,.

***4. 3. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.**

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nei casi consentiti.

***4. 100.**Governo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse *con le seguenti*: dei predetti decreti, le notificazioni e comunicazioni.

4. 200.Governo.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: Allo stesso modo si procede *sono inserite le seguenti*: per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e.

4. 106.Governo.

Al comma 5, primo periodo, le parole: all'Allegato n. 6 sono sostituite dalle seguenti: agli Allegati n. 6 e n. 7.

4. 105.Governo.

Al comma 5, secondo periodo, è aggiunta in fine la seguente frase: limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

4. 110.Governo.

Al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

e) all'articolo 530, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490 secondo comma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.»;

f) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Il Commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non

può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo.»;

g) all'articolo 540 il primo comma è soppresso.

h) all'articolo 569, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.»;

i) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Si applica l'articolo 569 quarto comma.»;

4. 112.Governo.

Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile» sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 169-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 169-*quater*. Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto - Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.»;

b) l'articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 173-*quinquies*. Ulteriori modalità di presentazione delle offerte di acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo. - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta di acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi. Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma»;

c) dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 161-*ter*. Vendite con modalità telematiche - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica.»;

d) dopo l'articolo 169-ter è inserito il seguente:

Art. 169-*quater*. Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite - I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice

dell'esecuzione, al presidente del tribunale ed all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva,

della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita.».

8-*ter*. Il decreto del Ministro della giustizia che individua le regole tecnicooperative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche previsto dall'articolo 161-*quater* del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», introdotto dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto.

4. 113. Governo.

Al comma 11, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. 6. Zaccaria.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifica della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2012».

4. 05.Governo.